



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE



REGOLAMENTO COMUNALE

IGIENE AMBIENTALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°5 DEL 03/03/2011

*L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Arch. Emilio Italo Sacco*



Indice

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1 "Finalità del regolamento"
- Art. 2 "Campo di applicazione del presente regolamento"
- Art. 3 "Classificazione dei rifiuti"
- Art. 4 "Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento"
- Art. 5 "Principi generali e criteri di comportamento"
- Art. 6 "Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti"
- Art. 7 "Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune"
- Art. 8 "Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati"
- Art. 9 "Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani"

TITOLO II: ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI, ASSIMILATI)

- Art. 10 "Assimilazione di rifiuti speciali a rifiuti urbani"
- Art. 11 "Norme di esclusione"

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

- Art. 12 "Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani"
- Art. 13 "Area di espletamento del pubblico servizio"
- Art. 14 "Norme generali per la raccolta tradizionale a contenitori stradali"
- Art. 15 "Norme generali per la raccolta differenziata porta porta"
- Art. 16 "Norme generali per la raccolta porta a porta di vetro, plastica, carta presso utenze commerciali, bar e ristoranti, scuole e uffici"
- Art. 17 "Norme generali per la raccolta differenziata con il sistema dei cassonetti e contenitori stradali e/o allocati presso specifiche utenze"
- Art. 18 "Norme generali per la raccolta porta a porta, presso tutte le utenze domestiche e non di materiali ingombranti e beni durevoli (a richiesta dell'utente)"
- Art. 19 "Norme generali per la raccolta porta a porta, di imballaggi cartacei presso utenze commerciali - artigianali - industriali"
- Art. 20 "Norme generali per la raccolta presso l'isola ecologica dei rifiuti da raccolta differenziata a conferimento diretto dell'utenza"
- Art. 21 "Norme specifiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato"
- Art. 22 "Auto-trattamento della Frazione Umida (Compostaggio Domestico)"
- Art. 23 "Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni"
- Art. 24 "Trasporto"
- Art. 25 "Modifiche sulle frequenze delle raccolte e giorni ed orari di conferimento dei rifiuti nei cassonetti"
- Art. 26 "Smaltimento finale"

TITOLO IV: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

- Art. 27 "Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili"
- Art. 28 "Raccolte differenziate a fini conoscitivi"
- Art. 29 "Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate"
- Art. 30 "Modalità di informazione dell'utenza"
- Art. 31 "Incentivi"
- Art. 32 "Raccolta da parte di Associazioni di volontariato"
- Art. 33 "Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti d'imballaggi secondari e terziari che"



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile”

TITOLO V: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 34 “Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni”
- Art. 35 “Area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni”
- Art. 36 “Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni”
- Art. 37 “Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti”
- Art. 38 “Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici”
- Art. 39 “Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti”
- Art. 40 “Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri”
- Art. 41 “Manifestazioni pubbliche”
- Art. 42 “Luna park, circhi e spettacoli viaggianti”
- Art. 43 “Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche”
- Art. 44 “Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi”
- Art. 45 “Pulizia dei mercati”
- Art. 46 “Pulizia dei terreni non edificati”

TITOLO VI: DIVIETI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- Art. 47 “Divieti”
- Art. 48 “Servizi di controllo e vigilanza”
- Art. 49 “Sanzioni”

TITOLO VII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 50 “Osservanza di altre disposizioni e dei regolamento comunali”
- Art. 51 “Abrogazione dei precedenti regolamenti”

ALLEGATO “A”



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, N°152 e successive modifiche ed integrazioni al fine di stabilire:

- A) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- B) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- C) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- D) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
- E) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- F) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- G) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 3 aprile 2006, N°152 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

“Per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani e per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale”.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 03 aprile 2006 N°152 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

- A.1 **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- A.2 **i rifiuti ingombranti** costituiti da beni di consumo durevoli (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti esclusivamente da utenze domestiche) destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti. RAEE salva disciplina di cui al D.M. 27 aprile 2010.
- A.3 **i rifiuti organici** (umido) a componente fermentescibile/biodegradabile comprendente scarti alimentari e di cucina; a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci



- d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- A.4 **il rifiuto secco riciclabile** per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- A.5 **il rifiuto secco non riciclabile** ovvero non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- A.6 **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, foglie, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- A.7 **i rifiuti pericolosi:** vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti, altri rifiuti contenenti mercurio, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico.
- Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.
- A.8 **i rifiuti esterni** costituiti dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani. Si dividono a loro volta in:
- A.8.1 **Rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali** giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani, spazzamento e pulizia strade e affini.
- A.8.2 **Rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana** di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
- A.9 **i rifiuti cimiteriali** ovvero i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.8 e A.9.
- A.10 **i rifiuti assimilati:** i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

B) Rifiuti Speciali

Sono rifiuti speciali:

- B.1 **i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;**
- B.2 **i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione:** i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- B.3 **i rifiuti da lavorazioni industriali;**
- B.4 **i rifiuti da lavorazioni artigianali;**
- B.5 **i rifiuti da attività commerciali;**
- B.6 **i rifiuti da attività di servizio;**
- B.7 **i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti alla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;**
- B.8 **i rifiuti sanitari** che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, N°502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività



medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, N°833 ed assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;

- B.9 **i macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;**
B.10 **i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.**

C) Rifiuti Pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni sulla base degli allegati G, H, I del medesimo D. Lgs.

ART. 4 - RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica:

- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne, ai liquami ed ai rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze utilizzate nell'esercizio dell'attività;
- alle acque di scarico;
- agli effluenti gassosi immessi nell'atmosfera;
- agli esplosivi;
- i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- le terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti alle condizioni indicate dall'art. 186, comma 1, D.Lgs. N°152/2006 e, nel caso di utilizzo nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. p), D.Lgs. N°152/2006.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di ridurre la produzione di rifiuti;
- devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti alla promozione del riuso dei beni, del riciclo dei rifiuti e del recupero da essi di materiali ed energia;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI



Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune ai sensi del D.Lgs. N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni è svolta attraverso il Soggetto Gestore.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

Il Comune, attraverso il Soggetto Gestore, garantisce il servizio di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento di tutti i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 su tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse, con le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento e dal contratto di servizio.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Competono ai produttori dei rifiuti urbani ed assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento e precisamente:

- le utenze domestiche potranno usufruire sia del sistema di raccolta tradizionale con contenitori stradali sia del sistema di raccolta domiciliare "porta a porta";
- i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui ai successivi artt. 10 e 11 del presente Regolamento, se non ricomprese nel sistema di raccolta porta a porta e non praticanti l'auto-smaltimento, sono obbligati a conferire tali rifiuti esclusivamente presso l'isola ecologica allestita dal Soggetto Gestore;
- i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da attività artigianali, industriali e commercio all'ingrosso ricompresi nel servizio di raccolta porta a porta possono conferire al centro di raccolta esclusivamente rifiuti recuperabili;
- le utenze non domestiche diverse dalle attività artigianali, industriali e commercio all'ingrosso potranno usufruire sia del sistema di raccolta in vigore (raccolta tradizionale con contenitori stradali / raccolta domiciliare "porta a porta") oppure in alternativa conferire tutti i rifiuti (recuperabili e non recuperabili) direttamente all'isola ecologica allestita dal Soggetto Gestore.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo la vigente normativa legislativa e regolamentare.



TITOLO II ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI ASSIMILATI)

ART. 10 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato "A" al presente Regolamento.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa/tariffa adottata secondo il regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Soggetto Gestore a ciò preposto.

I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche, non superino il volume complessivo di mc. 0,3 e vengano conferiti presso l'isola ecologica allestita dal Soggetto Gestore.

ART. 11 - NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 10 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1^a categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 195 del D. Lgs. N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano:

- nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq.

Non essendo tali rifiuti più assimilabili agli urbani, essi non possono essere conferiti al sistema pubblico di raccolta ma devono essere conferiti a soggetti privati operanti in regime di libero mercato e debitamente autorizzati secondo la disciplina normativa e regolamentare vigente.



TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ART. 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici ed assimilati e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

ART. 13 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale e potrà essere espletato:

- Mediante il servizio di raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuto;
- Mediante la raccolta tradizionale a contenitori stradali.

Il servizio potrà essere svolto nell'ambito del territorio comunale anche con modalità di raccolta diversificate.

Al fine della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e assimilati sono da considerare come zone servite:

- Le zone servite dal servizio di raccolta domiciliare;
- Le zone soggette a raccolta tradizionale a contenitori stradali qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta non superi i 1.000 metri.

ART. 14 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTA TRADIZIONALE A CONTENITORI STRADALI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Soggetto Gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti (cestini), assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

E' vietato introdurre in tali cestini i rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

L'utente deve conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.

Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di raccolta, con le modalità di cui ai successivi articoli.

Nelle zone di raccolta rifiuti tramite cassonetti, qualora i contenitori siano colmi, è consentito l'uso dei contenitori più vicini destinati ad accogliere la medesima tipologia di rifiuto e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura.

E' vietato depositare rifiuti all'esterno dei contenitori stradali anche se gli stessi dovessero risultare colmi.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

È vietato altresì spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani ed i cestini portarifiuti, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione.

Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al Soggetto Gestore del servizio, che, previa verifica delle circostanze allegare, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.



ART. 15 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori o in appositi sacchi a perdere di differente colore forniti dal Soggetto Gestore nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti o il sacco a perdere.
3. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
4. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto e/o rifiuto a terra, il Soggetto Gestore dovrà segnalare il fatto all'utente avvisando che potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l'individuazione delle responsabilità.
5. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito "Eco-calendario" che il Soggetto Gestore predisporrà e recapiterà, ogni anno, all'utenza.
6. L'utente dovrà esporre, sulla pubblica via, in prossimità dell'area di accesso alla propria abitazione, i contenitori o i sacchi a perdere dei quali chiede lo svuotamento nei giorni ed orari che verranno indicati dal Soggetto Gestore.
7. I contenitori o i sacchi a perdere dovranno essere esposti in prossimità degli ingressi alla proprietà privata e, comunque, lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Soggetto Gestore dove l'utente colloca il contenitore.
8. I contenitori o i sacchi a perdere devono essere posti in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
9. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 17, comma 7, del presente regolamento.
10. Il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Soggetto Gestore potrà accedere su aree e/o strade private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto ed a condizione che le aree garantiscano la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
11. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
12. I contenitori o i sacchi che presentano all'interno materiale non conforme non verranno ritirati. Il Soggetto Gestore del servizio dovrà dare avviso di ciò all'utente lasciando specifica comunicazione. Qualora l'utente non risulti individuabile, lascerà la comunicazione sul contenitore non ritirato.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

In caso di cessazione, l'utente è tenuto a riconsegnare il contenitore al Soggetto Gestore perfettamente pulito e disinfettato. Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà l'addebito all'utente del costo relativo alla pulizia del contenitore.

ART. 16 – NORME GENERALI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, PLASTICA CARTA PRESSO UTENZE COMMERCIALI, BAR E RISTORANTI, SCUOLE E UFFICI

Presso gli esercizi pubblici a prevalente produzione di rifiuti differenziabili all'origine, quali bar e ristoranti per plastica e vetro, gli uffici e le scuole per la carta, le utenze commerciali per carta e cartone e imballaggi, etc., la raccolta dei rifiuti differenziati sarà effettuata mediante il sistema porta a porta con ritiro del sacchetto e/o sacco a perdere di differente colore fornito dal Soggetto Gestore e/o di appositi contenitori in materiale plastico carrellato a tenuta stagna avente capacità diversificate a seconda delle esigenze dell'utente e ad uso esclusivo, che il Soggetto Gestore potrà fornire in comodato d'uso all'utenza. Sia i sacchi che i contenitori non dovranno sostare nella pubblica via, bensì in aree interne di proprietà degli esercizi stessi. L'utente nei giorni prestabiliti posizionerà il sacco o il contenitore in prossimità degli ingressi in modo da non costituire intralcio o



pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi in modo da essere facilmente accessibili ai mezzi del Soggetto Gestore.

I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente nelle aree interne di proprietà degli esercizi stessi.

Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.

I contenitori o i sacchi che presentano all'interno materiale non conforme non verranno ritirati. Il Soggetto Gestore del servizio dovrà dare avviso di ciò all'utente lasciando specifica comunicazione.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

ART. 17 – NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA DEI CASSONETTI E CONTENITORI STRADALI E/O ALLOCATI PRESSO SPECIFICHE UTENZE

Per la parte del territorio non servita da raccolta differenziata porta a porta, si opererà con il sistema delle isole ecologiche a due cassonetti:

- cassonetto stradale multimateriale per plastica, alluminio, carta, tessili e poliaccoppiati (tipo tetrapack);
- cassonetto stradale per la raccolta del vetro.

I cassonetti dovranno essere distribuiti sul territorio in base alla densità abitativa, alla baricentricità rispetto all'area da servire, della accessibilità per i mezzi impegnati nella raccolta e dell'interferenza con la viabilità.

Per la raccolta differenziata degli altri materiali quali pile, farmaci scaduti, toner, tessili, ecc., si provvederà a potenziare gradualmente la distribuzione territoriale di contenitori per la raccolta monomateriale in zone pubbliche ovvero presso utenze mirate.

Il servizio di svuotamento dei contenitori sarà effettuato con le cadenze riportate nell'apposito Ecocalendario che il Soggetto Gestore predisporrà per lo svuotamento dei contenitori/cassonetti posizionati nelle varie isole ecologiche o presso le utenze (rivenditori di materiale elettrico, utenze commerciali, farmacie, etc.) e comunque entro le 24 ore su segnalazione del Comune o dell'utenza nel caso di riempimento anticipato degli stessi contenitori.

La manutenzione dei cassonetti e dei contenitori sarà effettuata dal Soggetto Gestore che provvederà ad effettuare la pulizia e la disinfezione dei cassonetti e/o dei contenitori con apposito automezzo lavacassonetti.

ART. 18 – NORME GENERALI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA, PRESSO TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE ED ASSIMILATE DI MATERIALI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI (A RICHIESTA DELL'UTENTE)

Il servizio di ritiro di materiali ingombranti, beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) riguarda a titolo semplificativo i seguenti oggetti:

- frigoriferi e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- divani;
- poltrone e sedie;
- armadi e mobili in genere;
- materassi,
- ecc..

Il servizio sarà essere articolato come segue:

- a) conferimento diretto dell'utente presso l'isola ecologica allestita dal Soggetto Gestore;



b) istituzione da parte del Soggetto Gestore di un "numero telefonico" (call – center) con il compito di raccogliere e prenotare le richieste di intervento. Quindi ritiro di tali tipologie di rifiuti presso le utenze (depositati a quota piano stradale accessibile al mezzo) con intervento di una squadra del Soggetto Gestore.

I **RAEE** costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampade e tubi catodici e i materiali composti da schede elettroniche **prodotti dalle utenze non domestiche**, non possono essere conferiti al servizio pubblico.

ART. 19 – NORME GENERALI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA, DI IMBALLAGGI CARTACEI PRESSO UTENZE COMMERCIALI - ARTIGLIANALI - INDUSTRIALI

Salva la disciplina legislativa e regolamentare in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ed impregiudicata la facoltà di provvedere al conferimento di imballaggi secondari e terziari a soggetti autorizzati che ne garantiscano l'avvio a recupero ed il riciclo del materiale, si prevede l'erogazione del servizio lungo le strade con presenza di attività commerciali, artigianali e industriali del Comune e specificatamente su richiesta da parte delle attività che producono elevati quantitativi di rifiuti di carta e cartone.

Il servizio sarà erogato indicativamente nella fascia oraria antimeridiana un giorno a settimana da concordare con il Soggetto Gestore.

L'utente dovrà provvedere al conferimento del materiale con le seguenti modalità:

- riduzione volumetrica mediante piegatura degli imballaggi di cartone e posizionamento ordinato all'esterno dell'esercizio;
- conferimento del materiale limitato alla fascia oraria assegnata;
- conferimento di materiale cartaceo sciolto esclusivamente se contenuto in sacchetti trasparenti.

Il Soggetto Gestore sarà tenuto a servire tutte le utenze che aderiscono al sistema di raccolta.

ART. 20 – NORME GENERALI PER LA RACCOLTA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DEI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA A CONFERIMENTO DIRETTO DELL'UTENZA

Il Soggetto Gestore dovrà predisporre e gestire, a propria cura e spese, un'isola ecologica su aree di propria disponibilità, servita da strade comunali, provinciali o statali in buono stato di percorribilità, entro la distanza massima di 10 km dall'abitato di Rionero in Vulture.

L'apertura dell'isola ecologica sarà garantita per almeno 12 ore/settimana in non meno di 4 giorni a settimana. Presso di essa, in appositi spazi delimitati e attrezzati con cassoni scarrabili e contenitori, potranno essere conferiti: plastica, vetro, alluminio, carta, cartoni, tessuti e cuoio di indumenti dismessi, pile, farmaci scaduti, toner, batterie per auto, materiale cellulosico, prodotti e relativi contenitori etichettati con la lettera "T" (tossico) e/o "F" (facilmente o estremamente infiammabile) e, in generale, i rifiuti pericolosi di origine domestica, oli alimentari e non alimentari esausti, sfalci e potature da giardini e siepi, materiali ingombranti e beni durevoli, materiale elettrico, rifiuti edili di origine domestica provenienti da piccole manutenzioni edilizie e comunque di volume complessivo non eccedente mc. 0,3.

Il Soggetto Gestore provvederà alla accettazione e controllo del materiale, allo stoccaggio in sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di rifiuti, alla tenuta dei registri di carico/scarico e al trasporto e conferimento ai centri di raccolta e recupero, ai consorzi di filiera CONAI – R.A.E.E., e agli impianti di smaltimento.

ART. 21 - NORME SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

1. Il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:

Raccolta da contenitori stradali posizionati sul territorio comunale



- a) la raccolta viene effettuata mediante cassonetti di diverse dimensioni posizionati in adiacenza ai cassonetti per la raccolta differenziata, distribuiti sul territorio in base alla densità abitativa, alla baricentricità rispetto all'area da servire, della accessibilità per i mezzi impegnati nella raccolta e dell'interferenza con la viabilità;
 - b) in occasione di manifestazioni particolari, organizzate dal Comune, quali luna-park, sagre, feste ecc., verranno consegnati agli organizzatori appositi contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato previa richiesta al Soggetto Gestore del Servizio;
 - c) la raccolta viene effettuato con periodicità giornaliera;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - e) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
 - f) I rifiuti non recuperabili vanno conferiti nei cassonetti per la frazione indifferenziata in sacchi a tenuta e ben chiusi; è comunque vietato il conferimento di materiale sfuso.
 - g) la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia dei contenitori stradali è a carico del Soggetto Gestore del servizio;
2. Il cassonetto del rifiuto indifferenziato non riciclabile non deve contenere i seguenti rifiuti:
- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti pericolosi;
 - d) rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
 - e) materiali in fase di combustione ovvero di post-combustione e non completamente spenti.

ART. 22 - AUTO-TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito secondo le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
3. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **cassa di compostaggio e concimaie:** una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
5. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario arrecando disturbo al vicinato.
6. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale.
7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Soggetto Gestore del Servizio.



ART. 23 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di tali rifiuti può essere effettuato in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al punto 2.

ART. 24 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie come da D. Lgs N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

ART. 25 - MODIFICHE SULLE FREQUENZE DELLE RACCOLTE E GIORNI ED ORARI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CASSONETTI

La frequenza di raccolta effettuata sia mediante contenitori stradali o mediante raccolta domiciliare definita nel contratto di servizio potrà essere modificata nel corso di espletamento del servizio.

Gli orari e giorni di conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati negli appositi cassonetti vengono stabiliti con Ordinanza Sindacale d'intesa con il Soggetto Gestore.

ART. 26 - SMALTIMENTO FINALE

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura e spese del Soggetto Gestore presso gli impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali come da D. Lgs N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.



TITOLO IV INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

ART. 27 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI

Il Soggetto Gestore d'intesa con il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero e al riciclaggio, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti; promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui al D. Lgs N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi.

ART. 28 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART. 29 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- A) alla manutenzione e pulizia dei contenitori stradali e all'asporto di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- B) alla rimozione dei rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ogniqualvolta se ne presenti la necessità;
- C) ad inoltrare annualmente al Soggetto Gestore un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

ART. 30 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA

Dovranno essere promosse dal comune e dal Soggetto Gestore delle campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo, ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante campagne di sensibilizzazione rivolta ai cittadini ed iniziative di educazione da programmare con gli istituti scolastici presenti sul territorio;
- mediante informazioni sul sito internet del Comune e del Soggetto Gestore;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

ART. 31 - INCENTIVI



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Al fine di incentivare le raccolte differenziate dei materiali, il Soggetto Gestore potrà prevedere appositi incentivi e sistemi premianti per le utenze da stabilire con l'Amministrazione Comunale.

ART. 32 - RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo parere del Soggetto Gestore ed assenso del Comune.

ART. 33 - MODALITÀ PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI CHE INTENDANO AFFIDARE AL SERVIZIO PUBBLICO LO SPECIFICO RIFIUTO RECUPERABILE

Il Soggetto Gestore, si impegna nella ricerca e nella attivazione della raccolta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali per cui risulti possibile e conveniente il recupero purché questo non comporti maggiori oneri a carico del servizio.



TITOLO V NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 34 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 3 punto A.8 del presente Regolamento sono svolti mediante il Soggetto Gestore.

ART. 35 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Le aree e le strade interessate da tale servizio sono quelle site nelle frazioni di Monticchio Bagni, Monticchio Sgarroni e Monticchio Laghi.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dal Soggetto Gestore, sulla base degli indirizzi dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza.

ART. 37 - INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni il Soggetto Gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti. Sui contenitori è inoltre vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.) salvo quanto autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 38 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni.

ART. 39 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Soggetto Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 40 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Le imprese che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico sono tenute, sia quotidianamente sia al momento della cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre



tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Soggetto Gestore con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta.

Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contengono la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

In ogni caso è vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione .

Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, e comunque nei limiti indicati all'art. 13 comma 2, il conferimento deve avvenire presso l'isola ecologica allestita dal Soggetto Gestore.

ART. 41 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti:

- a) a far pervenire al Comune e al Soggetto Gestore, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
- b) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, o direttamente o mediante convenzione con il Soggetto Gestore;
- c) a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata negli appositi contenitori preventivamente richiesti al Soggetto Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, le operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata, saranno effettuate dal Soggetto Gestore.

ARTICOLO 42 - LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 43 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione e imbrattamento dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.

ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti pertinenti all'area. Tali rifiuti, per effetto della concessione, sono ad ogni effetto "rifiuti dell'utenza non domestica" e dovranno essere conferiti al servizio di raccolta secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 45 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dal Soggetto Gestore. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti durante l'attività, nei cestini portarifiuti stradali.

ART. 46 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti.

In caso di scarico abusivo di rifiuti anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario è obbligato in solido con chi abbia la disponibilità del terreno e con chi abbia effettuato lo scarico dei rifiuti alla rimozione e conferimento dei rifiuti abusivamente immessi nonché alla riduzione in pristino dei luoghi.



TITOLO VI DIVIETI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 47 - DIVIETI

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e le diverse disposizioni contenute nel presente Regolamento, in tutto il territorio comunale sono vietate e punite con le sanzioni di cui al successivo art. 52 le seguenti attività:

- a) L'abbandono, il getto, il versamento e il deposito sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutte le superfici acquee, di piccoli rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità;
- b) Il conferimento degli imballaggi terziari di qualsiasi natura nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- c) Il conferimento al normale servizio di raccolta di rifiuti urbani, rifiuti liquidi, oggetti taglienti o appuntiti non opportunamente protetti, inserimento nei cassonetti materiali accesi o incandescenti, materiali che possono creare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano istituite;
- d) Il conferimento di rifiuti provenienti da lavori e/o demolizioni edili stradali ai contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- e) Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di quelli speciali pericolosi, di rifiuti infetti al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
- f) Il conferimento nei cassonetti per la frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani delle frazioni recuperabili per cui il gestore ha istituito e predisposto la raccolta differenziata;
- g) Il conferimento nei contenitori adibiti alle raccolte differenziate di rifiuti solidi urbani tali e quali e materiali diversi da quelli a cui sono destinati;
- h) Abbandono o deposito, al di fuori dei contenitori, di sacchetti dei rifiuti nelle zone servite da appositi cassonetti;
- i) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori per rifiuti predisposti dal gestore del servizio;
- j) Il conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti in orari e giorni diversi rispetto a quelli stabiliti con Ordinanza Sindacale;
- k) Mancata raccolta ed adeguata pulizia degli escrementi di cani o altri animali condotti per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde;
- l) Lo spostamento del contenitore per rifiuti rispetto alla collocazione, senza la preventiva autorizzazione;
- m) Il mancato mantenimento libero da qualsiasi rifiuto e in perfetta pulizia di fabbricati con pertinenze ovvero aree scoperte adiacenti alla via pubblica, ovvero di terreni non edificati da parte del proprietario, conduttore o amministratore;
- n) Il mancato mantenimento in perfette condizioni di decoro e pulizia delle aree da parte del titolare di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio;
- o) Il conferimento dei sacchetti dei rifiuti, nelle zone non servite da appositi cassonetti, in orari diversi da quelli previsti, ovvero uso di sacchetti di resistenza non provata o non accuratamente chiusi;
- p) Il prelevamento dai cassonetti di materiale depositato, la mancata chiusura dei rifiuti in involucri adeguati prima di depositarli nei cassonetti, la mancata chiusura degli sportelli dei cassonetti dopo l'uso, ovvero il mancato uso di altro cassonetto qualora il primo risultasse già colmo;
- q) La mancata attivazione da parte del responsabile di esercizio autorizzato alla vendita di pile del servizio di raccolta delle pile esaurite o la mancata collaborazione con il servizio pubblico competente;



- r) La mancata attivazione da parte del responsabile di farmacia del servizio di raccolta dei medicinali scaduti e comunque non utilizzati o la mancata collaborazione con il servizio pubblico competente.

ART. 48 - SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA

All'accertamento delle violazioni del presente Regolamento provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge.

Possono essere preposti alla sorveglianza, all'accertamento e alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento anche gli addetti al controllo di Associazioni Volontarie che operino senza fine di lucro e che siano normativamente riconosciute, denominati "Ispettori di vigilanza", nominati con provvedimento del Sindaco la cui durata non potrà essere superiore a dodici (12) mesi prorogabile per esigenze amministrative.

Agli "Ispettori" saranno attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni di cui al successivo art. 50, comprendenti i poteri di contestazione immediata, previa identificazione dei soggetti responsabili, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento. Con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile.

La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza della Polizia Locale, che impartisce anche le direttive operative.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione, gli "Ispettori di Vigilanza di cui ai precedenti commi saranno di ausilio all'utenza in relazione alla gestione dei rifiuti ed al loro corretto conferimento differenziato, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie riguardo le norme e le disposizioni organizzative in vigore nel Comune.

Il personale incaricato con provvedimento del Sindaco, previa verifica dei requisiti per l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio, dovrà sostenere un corso di formazione teorico-pratica della durata minima di dodici (12) ore sulle materie di competenza e sulle modalità di vigilanza e controllo delle violazioni amministrative connesse alle loro funzioni, al termine del quale dovrà sostenersi un esame.

Al suddetto personale, che avrà superato l'esame, verrà fornito un apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere sempre reso visibile al pubblico, nonché ogni altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività d'istituto. Il tesserino ed il materiale in questione dovranno essere restituiti tempestivamente all'Amministrazione al termine dell'incarico.

ART. 49 - SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato ovvero illecito amministrativo ai sensi degli artt. 254 e ss. del D. Lgs. N°152/2006 ovvero di altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinino con sanzioni penali e amministrative più specifiche la materia, si applicano le sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dall' art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, N°267, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di sotto specificati:

- a) L'abbandono, il getto, il versamento, il deposito, sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutte le superfici acquee, di piccoli rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità, è soggetto al pagamento di una somma che va da €25,00 a €150,00;
- b) Il conferimento al normale servizio di raccolta di rifiuti urbani, di rifiuti liquidi, oggetti taglienti o appuntiti non opportunamente protetti, inserimento nei cassonetti di materiali accesi o incandescenti, materiali che possono creare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, è soggetto al pagamento di una somma che va da €100,00 a €500,00;



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

- c) Il conferimento di rifiuti provenienti da lavori e/o demolizioni edili stradali ai contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 250,00 a € 500,00;
- d) L'abbandono o deposito al di fuori dei contenitori sacchetti dei rifiuti nelle zone servite da appositi cassonetti, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 25,00 a € 250,00;
- e) L'uso improprio dei vari tipi di contenitore per rifiuti predisposti dal gestore del servizio, consistente nell'inesatto conferimento della tipologia di rifiuto nel contenitore destinato ad accoglierla, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 25,00 a € 250,00;
- f) Il conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti in orari e giorni diversi rispetto a quelli stabiliti con Ordinanza Sindacale è soggetto al pagamento di una somma che va da € 150,00 a € 500,00;
- g) La conduzione di cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, senza provvedere ad effettuare la raccolta e l'adeguata pulizia per gli escrementi prodotti, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 150,00 a € 500,00;
- h) Lo spostamento del contenitore per rifiuti rispetto alla collocazione, senza la preventiva autorizzazione, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 150,00 a € 500,00;
- i) Il mancato mantenimento libero da qualsiasi rifiuto e in perfetta pulizia di fabbricati con pertinenze ovvero aree scoperte adiacenti alla via pubblica, ovvero di terreni non edificati da parte del proprietario, conduttore o amministratore, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 75,00 a € 500,00;
- j) Il mancato mantenimento in perfette condizioni di decoro e pulizia delle aree da parte del titolare di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 75,00 a € 500,00;
- k) Il conferimento dei sacchetti dei rifiuti, nelle zone non servite da appositi cassonetti, in orari diversi da quelli previsti, ovvero uso di sacchetti di resistenza non provata o non accuratamente chiusi, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 75,00 a € 500,00;
- l) Il prelevamento dai cassonetti di materiale depositato, mancata chiusura dei rifiuti in involucri adeguati prima di depositarli nei cassonetti, mancata chiusura degli sportelli dei cassonetti dopo l'uso, ovvero il mancato uso di altro cassonetto della medesima tipologia di rifiuto qualora il primo risultasse già colmo, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 25,00 a € 250,00;
- m) La mancata attivazione da parte del responsabile di farmacia del servizio di raccolta dei medicinali scaduti e comunque non utilizzati o mancata collaborazione con il servizio pubblico competente, è soggetta al pagamento di una somma che va da € 250,00 a € 500,00.

Qualora le violazioni di cui sopra comportino un danneggiamento a luoghi e cose di interesse pubblico, dovrà provvedersi al risarcimento del danno a cura del responsabile.



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 50 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 51 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Il Regolamento del Servizio di igiene ambientale, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutiva della delibera di approvazione dello stesso.
2. Il Regolamento Comunale di tutela igienico-sanitaria e servizio smaltimento rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale N°96 del 29.09.1995, è abrogato a far data dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente punto 1).



Città di Rionero in Vulture

(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE



ALLEGATO "A"

**DETERMINAZIONE DEI LIMITI QUALITATIVI E
QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

(art. 198 – comma 2 – lett. g) del D.Lgs 03.4.2006, N°152 e ss.mm.ii.)



ART. 1 - LIMITI QUALITATIVI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AL PUBBLICO SERVIZIO

I rifiuti speciali non pericolosi, elencati nella tabella che segue, in virtù della divisione di cui all'allegato D del D.Lgs. N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i criteri quantitativi di cui al successivo art. 2:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
	02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	03 01 01	scarti di corteccia e sughero
		03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose
	03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	03 03 01	scarti di corteccia e legno
		03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE	04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
	04 02 rifiuti dell'industria tessile	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
		04 22 22	rifiuti da fibre tessili lavorate



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	07 02 13	rifiuti plastici
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA	08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	08 03 18	toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	09 01 rifiuti dell'industria fotografica	09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
		09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
		12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
		12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	15 01 imballaggi	15 01 01	imballaggi in carta e cartone
		15 01 02	imballaggi in plastica
		15 01 03	imballaggi in legno
		15 01 04	imballaggi metallici
		15 01 05	imballaggi in materiali compositi
		15 01 06	imballaggi in materiali misti
		15 01 07	imballaggi in vetro
		15 01 09	imballaggi in materia tessile
		15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	15 02 03
	17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	17 02 legno, vetro e plastica	17 02 01
17 02 02			vetro
17 02 03			plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe)		17 04 01	rame, bronzo, ottone
		17 04 02	alluminio
		17 04 03	piombo
		17 04 04	zinco
		17 04 05	ferro e acciaio
		17 04 06	stagno
		17 04 07	metalli misti



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO
18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)	18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani	18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. N°254/2003
		18 01 09	medicinali non contenenti sostanze citossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
	18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	18 02 01	oggetti da taglio che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
		18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni di cui al D.P.R. N°254/2003
		18 02 08	medicinali non contenenti sostanze citossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
		20 01 01	carta e cartone
20 RIFIUTI URBANI	20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	20 01 02	vetro
		20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20 01 10	abbigliamento
		20 01 11	prodotti tessili
		20 01 25	oli e grassi commestibili
		20 01 32	medicinali non contenenti sostanze citossiche e citostatiche
		20 01 34	batterie e accumulatori non contenenti piombo, nichel, cadmio e mercurio
		20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti sostanze pericolose
		20 01 38	legno non contenente sostanze pericolose
		20 01 39	plastica
		20 01 40	metallo
	20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	
	20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	20 02 01	rifiuti biodegradabili
		20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani	20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
	20 03 02	rifiuti dei mercati	
	20 03 03	residui della pulizia stradale	
	20 03 07	rifiuti ingombranti	
	20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	

ART. 2 – LIMITI QUANTITATIVI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AL PUBBLICO SERVIZIO



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

I rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'articolo 1, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che, per ciascuna delle categorie di attività elencate in tabella, i quantitativi non superino i limiti massimi per essi specificatamente previsti.

CATEGORIE DI ATTIVITA'	PARAMETRO (Kg/mq/anno)
Scuole, associazioni, luoghi di culto	5,00
Cinematografi e teatri	2,00
Magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00
Distributori carburanti, impianti sportivi	4,00
Esposizioni, autosaloni	2,00
Alberghi	6,00
Case di riposo	9,00
Ospedali	9,00
Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	6,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, elettrodomestici, elettronica ed altri beni durevoli	6,00
Edicola, farmacia, tabacchi	6,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista	7,00
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	7,00
Ristoranti, pizzerie, pub	30,00
Bar, pasticcerie	20,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	12,00
Plurilicenze alimentari e/o miste	10,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	25,00
Ipermercati di generi misti	12,00
Banchi di mercato di generi alimentari	35,00
Banchi di mercato di beni durevoli	8,00
Attività agricole limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agroindustriali	20,00

I limiti quantitativi inerenti le frazioni di rifiuti assimilati, espressi in chilogrammi per metro quadrato, si riferiscono esclusivamente alle superfici occupate da uffici, mense, bar, locali adibiti al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico e nelle strutture di vendita con superficie inferiore a 500 metri quadrati.

ART. 3 – SANZIONI

Il Comune attraverso il Soggetto Gestore informa le attività produttive o di servizio i cui rifiuti sono assimilati al circuito pubblico delle raccolte circa il corretto utilizzo dei servizi erogati.

L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato come segue:

- da € 150,00 a € 500,00 per il superamento dei limiti di cui all'art. 2;



Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

- da € 250,00 a € 500,00 per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- da € 200,00 a € 500,00 per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

Il Comune sulla base dei controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni del Soggetto Gestore, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

ART. 4 – SGRAVI

Qualora il produttore di rifiuti assimilati agli urbani di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), del D. lgs. N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dimostri di aver avviato a recupero la frazione recuperabile tramite soggetto autorizzato diverso dal Soggetto Gestore, si applica una riduzione proporzionale al quantitativo di rifiuti avviati a recupero stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e comunque non superiore al 10% dell'intero importo applicabile della tassa/tariffa.

Gli imballaggi secondari e terziari possono sempre essere conferiti al Soggetto Gestore.